



DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RISORSE UMANE (818)
DIVISIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE (019)

Rifer. a nota n. del AI CAPI
DEI SERVIZI E DELLE FILIALI
AL PRESIDENTE DELLA C.S.R.
AL PRESIDENTE DEL C.A.S.C.
AI CAPI DELLE DELEGAZIONI

Classificazione XIII 3 16

Oggetto D.L. 4/2019 cd. "pensione quota 100".

In relazione alle previsioni introdotte dal Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio scorso (di seguito Decreto), entrato in vigore il 29 gennaio, si forniscono le indicazioni attuative in tema di requisiti e decorrenze per accedere al trattamento pensionistico. Sono altresì fornite indicazioni in merito agli effetti del Decreto sugli incentivi al pensionamento anticipato previsti dagli accordi del 2016.

Trattamento pensionistico

➤ Quota 100

1. **Requisiti per l'accesso alla pensione**

Per il triennio 2019/2021 il diritto alla pensione con "quota 100" si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (ovvero una corrispondente anzianità utile ai fini del Regolamento per il trattamento di quiescenza, di seguito RTQ). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

2. **Decorrenza del trattamento pensionistico**

Alla pensione con "quota cento" si applica la c.d. "finestra"¹ (art. 14, comma 6 del Decreto). Secondo quanto anticipato dall'INPS, che emanerà una circolare sul punto, la Banca rientra nel novero dei soggetti per i quali si applica la finestra di sei mesi. Il trattamento pensionistico viene pertanto riconosciuto dal:

- 1° agosto 2019 a coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019²;

¹ La "finestra" è il lasso temporale che intercorre tra la maturazione del diritto a pensione e la liquidazione del trattamento pensionistico.

² Data di entrata in vigore del D.L. 4/2019.



- trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. "finestra mobile") a coloro che li maturano dal 30 gennaio 2019.

3. Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro

La pensione con "quota 100" non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità - ai sensi dell'art. 14, comma 3 del Decreto - si applica nel periodo tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

➤ **Pensione anticipata**

1. Requisiti per l'accesso alla pensione

A decorrere dall'1.1.2019 e fino al 31.12.2026 l'accesso alla pensione anticipata è consentito con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne (ovvero con una corrispondente anzianità utile ai fini dell'RTQ).

2. Decorrenza del trattamento pensionistico

Alla pensione anticipata si applica una "finestra" trimestrale (art. 15, comma 1, del Decreto) in relazione alla quale il trattamento pensionistico viene riconosciuto dal:

- 1° aprile 2019 a coloro che hanno maturato i requisiti contributivi dal 1° al 29 gennaio 2019;
- trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. "finestra mobile") a coloro che li maturano dal 30 gennaio 2019.

➤ **Pensione con c.d. "opzione donna"**

1. Requisiti per l'accesso alla pensione

Le lavoratrici dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima INPS di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180³ (art. 16 del Decreto).

³ Il trattamento pensionistico da riconoscere ai sensi dell'RTQ a chi esercita l'opzione per il calcolo della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) con il sistema contributivo per l'intero periodo lavorativo è stato disciplinato in Banca dagli accordi del 27 marzo 2001 (cfr. nota 83052 del 28.03.2001).



2. Decorrenza del trattamento pensionistico

Alla pensione con "opzione donna" si applica una "finestra" di dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Incentivi al pensionamento anticipato

Per quanto riguarda gli incentivi - tra loro alternativi - previsti dagli accordi del 29 febbraio e del 22 marzo 2016 per il personale dell'Amministrazione centrale e delle Filiali non interessate dal riassetto della rete territoriale, si fa presente quanto segue:

- a coloro che entro il 30 giugno 2019 raggiungono i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata (compresa "quota 100") e cessano dal servizio, anche dopo il 30.6.2019, con diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico (in caso di pensione anticipata, compresa "quota 100", dalla prima "finestra" utile in poi) è riconosciuto l'incentivo di cui alla lett. A) (*una tantum*). La misura dell'incentivo è calcolata con riferimento al periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio e quella prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
- a coloro che entro il 30 giugno 2022 raggiungono i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata (compresa "quota 100") e cessano dal servizio è riconosciuto l'incentivo di cui alla lett. B) (assegno di sostegno). Il periodo di fruizione dell'incentivo andrà dalla data di cessazione fino a quella di decorrenza del trattamento pensionistico, comprensiva della "finestra"⁴, per un periodo massimo di tre anni.

Il trattamento pensionistico a carico della Banca sarà determinato in base all'aliquota spettante sommando all'anzianità utile maturata alla cessazione dal servizio il periodo successivo fino alla maturazione del diritto a pensione in Banca o nell'AGO.

Sono confermate le vigenti disposizioni sui termini di preavviso rispetto alla data di cessazione: almeno tre mesi nell'ipotesi di fruizione dell'incentivo A); almeno 6 mesi per chi intenda fruire dell'incentivo B).

⁴ Sulla base delle informazioni assunte dall'INPS, al personale in assegno di sostegno che matura il requisito pensionistico con "quota 100" si applicherà la "finestra" trimestrale indipendentemente dalla natura pubblica del datore di lavoro. La materia verrà disciplinata dall'Ente previdenziale in un'apposita Circolare di prossima emanazione.



*

*

*

Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza di tutto il personale in servizio, facendo firmare per presa visione.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni una volta completato l'iter di conversione del decreto in legge.

Si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

firma 1